

19003

19



2000

**CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE  
TRA  
IL MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA'  
MILITARE  
E  
L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (A.V.I.S.).**

**VISTA**

la legge 4 maggio 1990, n. 107 recante la "disciplina delle attività trasfusionali relative al sangue umano e ad i suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati e in particolare:

**art. 1**

- comma 8 che prevede che la partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori volontari di sangue alle attività trasfusionali è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministro della Sanità.

**art. 2**

- comma 2 che prevede che le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.

**art. 7**

- comma 2 che prevede che le unità di raccolta possono essere gestite direttamente anche dalle associazioni o dalle federazioni dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione da parte delle Regioni territorialmente competenti, conformemente alle esigenze indicate nei rispettivi piani sanitari regionali e subordinatamente alla verifica della presenza di condizioni strutturali idonee.

**art. 20**

- comma 1 che prevede che le Forze Armate organizzano autonomamente il Servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze di cui alla succitata legge.
- comma 2 che prevede che nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartita ai giovani in servizio di leva, l'autorità militare favorisce la donazione volontaria di sangue o sue frazioni da parte dei militari di leva previo accertamenti della idoneità alla donazione degli stessi presso le strutture trasfusionali militari e civili.
- comma 3 che prevede che il Servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, della Croce Rossa Italiana,

del Ministero dell'Interno e del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, al fine di costituire, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati.

### **VISTO**

il D.M. 18 giugno 1992, n.499 "Norme sul Servizio Trasfusionale Militare" ed in particolare l'art. 3 comma 2 che prevede che l'ufficio di Direzione e coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare stipuli convenzioni con le Regioni che ne facciano richiesta per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei militari a favore delle strutture trasfusionali del Servizio Sanitario Nazionale.

### **CONSIDERATO**


che l'Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) e il Servizio Trasfusionale Militare perseguono i medesimi obiettivi volti a garantire l'autosufficienza del sangue e dei suoi derivati ai cittadini pazienti, militari e civili appartenenti al nostro Paese e ad altri e che pertanto sussiste la necessità di favorire la collaborazione tra le due istituzioni, in relazione alle funzioni ad esse affidate dalle vigenti normative in materia trasfusionale.

### **RAVVISATA**

la necessità di disciplinare i rapporti tra il Ministero della Difesa e la Associazione Volontari Italiani del Sangue (A.V.I.S.) costituita dalla Sede Nazionale e dalle relative strutture periferiche.

### **SI CONVIENE**

di stipulare la presente Convenzione di collaborazione della quale le considerazioni in premessa sono parte integrante, individuando, per il Ministero della Difesa, la Direzione Generale di Sanità Militare (DIFESAN) Ufficio Direzione Coordinamento dei Servizi Trasfusionali Militari, in Via S. Stefano Rotondo 4 - 00184 ROMA, rappresentata dal Direttore Generale, e per l'Associazione Volontari Italiani del Sangue - Sede Nazionale, (A.V.I.S. Nazionale) Via Livigno 3 - 20158 MILANO, il Presidente Nazionale quale suo legale rappresentante.



## **ART. 1**

### **Ambito di applicazione della convenzione**

rapporti tra DIFESAN e A.V.I.S, oggetto della presente convenzione, avvengono nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali e regionali e riguardano i seguenti aspetti e programmi:

- Promozione al dono dei sangue;
- Raccolta di sangue ed emocomponenti anche mediante aferesi;
- Cooperazione per le situazioni di emergenza;
- Cooperazione internazionale;
- Informazione e formazione sulle tematiche di medicina trasfusionale;
- Ricerca scientifica e di studio.

## **ART. 2**

### **Attività di promozione al dono del sangue**

Le attività di promozione al dono dei sangue rivolte ai militari in servizio di leva e al personale militare in servizio permanente sono realizzate su tutto il territorio nazionale nell'ambito dei programmi di educazione sanitaria previsti dall'Autorità Militare e sono affidate anche all' A.V.I.S., che provvederà alla loro realizzazione mediante proprio personale e risorse tecniche sulla base di accordi operativi da realizzarsi localmente con le strutture militari interessate, previo concerto con DIFESAN.

## **ART. 3**


### **Formazione e promozione presso le Scuole Militari**

Le iniziative di formazione e promozione alla donazione dei sangue presso le Scuole Militari ed i Centri di Addestramento saranno oggetto di particolare cura della qualità del messaggio e saranno disciplinate da un protocollo programmatico tra i contraenti.

## **ART. 4**

### **Attività di raccolta dei sangue**

Nei luoghi dove non è possibile l'intervento del personale del Servizio Trasfusionale Militare, l'attività di raccolta presso i Comandi ed Enti del Ministero della Difesa potrà essere effettuata dall'A.V.I.S. attraverso le proprie unità di raccolta autorizzate ai sensi della legge n. 107/1990 e convenzionate secondo le modalità previste dal D.M. 18 settembre 1991 e s.m.i..



Tale attività di raccolta dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Militare competente e sarà svolta in base alle indicazioni fornite dalla programmazione regionale ed in accordo con DIFESAN.

Nell'ambito delle indicazioni definite in sede di programmazione regionale la raccolta di sangue intero e di emocomponenti anche mediante aferesi è eseguita in Centri di Raccolta fissi o mobili dell'A.V.I.S. o in idonei locali del Servizio Sanitario dell'Ente o Comando.

L'accertamento dell'idoneità alla donazione e la responsabilità delle procedure compete al Responsabile del Centro di Raccolta che effettua i prelievi.

Nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione si potrà provvedere alla raccolta di sangue anche da altri donatori volontari.

La struttura trasfusionale civile territorialmente competente e il Centro di Raccolta A.V.I.S. cureranno l'invio ai donatori degli esiti degli esami sierologici eseguiti, secondo le procedure di cui alla Legge n. 675/1997.

## **ART. 5** **Criteria operativi**


Le unità raccolte a cura dell' A.V.I.S. saranno rese disponibili per le esigenze del Servizio Trasfusionale (S.I.M.T.) di riferimento.

Nelle more dell'attuazione della convenzione tra le Regioni e Province Autonome ed il Ministero Difesa sulle modalità delle donazioni di sangue da parte dei militari a favore delle strutture trasfusionali del S.S.N. in materia di scorte e compensazioni di sangue ed emocomponenti, l'A.V.I.S. fornirà bimestralmente all'Ufficio Direzione-Coordinamento dei Servizi Trasfusionali Militari i dati relativi alle attività di raccolta svolta presso le strutture militari precisando in particolare il numero delle donazioni effettuate e la relativa tipologia.

Nelle sedi della programmazione nazionale e regionale previste dalla Legge n. 107/1990 l'A.V.I.S. sosterrà tutte le esigenze di sviluppo del Servizio Trasfusionale Militare, incluse quelle relative alla creazione ed alla gestione delle scorte di sangue, di emocomponenti e di farmaci plasmaderivati.

## **ART. 6** **Modalità di controllo**

Le attività di controllo sulla corretta applicazione della presente convenzione sono rimesse all'Ufficio Direzione e Coordinamento del Servizio Trasfusionale Militare per il Ministero della Difesa ed alle sedi regionali A.V.I.S. nella persona dei rispettivi responsabili e verranno esercitate secondo le modalità esistenti ed in forma congiunta, previa consultazione e concertazione tra di essi in ordine alle modalità attuative.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.



19 APR

### ART. 7 Rapporti economici

La presente convenzione non comporta alcun onere di spesa a carico dei contraenti.

Nessun corrispettivo in denaro è dovuto da e ad alcuna delle parti contraenti.

Tutte le spese relative all'attività di promozione e di raccolta svolte dall'A.V.I.S presso Enti Militari sono a carico della struttura associativa titolare del Centro di Raccolta. Per l'attività di raccolta, dovrà essere prevista una adeguata copertura assicurativa per i donatori, nell'ipotesi di danno o infortunio anche in itinere.

### ART. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni uno a partire dal giorno successivo all'approvazione e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo richiesta di rescissione avanzata da una delle due parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, ferme restando le altre condizioni definite con il presente atto.

### ART. 9 Circolare applicativa

Entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente convenzione i contraenti compileranno e divulgheranno ai rispettivi organi sottordinati una apposita circolare applicativa.

Letto e Firmato in Roma il 19 aprile 2000

L Direttore Generale della Sanità Militare  
Amm. Isp. Sergio NATALICCHIO

Il Presidente Nazionale A.V.I.S  
Dott. Pasquale Azelio COLAMARTINO

13024